



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

REGOLAMENTO

CONCESSIONE PATROCINIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 41 commi 1 e 7 dello Statuto del Comune, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e/o sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e che rivestano particolare significato sociale e culturale.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno, con associazione di immagine o logo, a un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, dell'Amministrazione alla stessa, al programma ed alle finalità.

ART. 2- SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione Comunale:
 - a) le associazioni, i comitati e le fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) i soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione Comunale anche i soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 3 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è atto tipico del Sindaco e viene rilasciata:
 - a) per iniziative di interesse dell'intera comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale;
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine.
2. Il patrocinio dell'Amministrazione comunale è da intendersi, di norma, a carattere non oneroso per l'Ente. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di una qualche forma di sostegno economico, l'Amministrazione, a seguito di esplicito parere della Giunta Municipale, può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 11.
3. Il Sindaco, all'atto della concessione del patrocinio, può acquisire il parere della Giunta, la quale lo esprime e lo comunica all'Ufficio Cerimoniale, a cui è affidata la redazione del provvedimento sindacale finale.

ART. 4- PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale dovranno presentare un'istanza al Sindaco con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di avvio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza dovrà essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla Comunità locale e in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'istanza dovrà eventualmente essere accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 7.
4. L'Amministrazione, completata l'istruttoria, formalizzerà, con specifico provvedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la propria determinazione motivata in merito alla concessione o meno del patrocinio.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa patrocinata, come indicato nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 - UTILIZZO DELLO STEMMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato dovrà utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno offerto dall'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione sarà precisato negli strumenti comunicativi relativi all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestino la semplice adesione all'evento.
3. I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura *Con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli* su tutto il materiale pubblicitario, di promozione e diffusione dell'iniziativa.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La Concessione del patrocinio è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la Comunità locale, anche in termini di coinvolgimento dei potenziali fruitori;

- c) significatività dell'iniziativa in relazione all'immagine dell'Amministrazione.
- 2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative, per gruppi di iniziative (esempio rassegne) o per attività programmate.
- 3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività per le quali non risultino in maniera chiara ed univoca scopi o finalità.

ART. 7 – ONERI PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE

Nel caso in cui l'iniziativa per cui si richiede il patrocinio preveda l'utilizzo di locali o strutture presso proprietà e strutture private o comunque collocate in luoghi accessibili al pubblico, alla richiesta dovrà necessariamente essere allegata una dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'Associazione ovvero una certificazione attestante l'agibilità e regolarità dei suddetti locali o strutture. Inoltre, nei casi specifici, il soggetto richiedente dovrà dotarsi di tutti gli atti amministrativi autorizzatori allo svolgimento dell'attività prevista e per i quali dovrà fare riferimento agli Uffici preposti.

ART. 8 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1. L'Amministrazione Comunale non potrà concedere il patrocinio:
 - a) per iniziative di carattere politico
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate da attività commerciali o d'impresa
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali generali del Comune.
- 2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento sponsorizzante attività o iniziative.
- 3. Il Comune può, in ogni caso e in qualsiasi momento, revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 9- CONCESSIONE DEL PATROCINIO IN CASI ECCEZIONALI

- 1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti ai precedenti artt. 6 e 8 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la Comunità locale o comunque finalizzate a mettere in evidenza, in termini positivi, l'immagine del Comune.
- 2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1, dovrà contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la Comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 10 – AGEVOLAZIONI A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio potranno usufruire delle seguenti riduzioni, agevolazioni e esenzioni:
 - a) riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle Pubbliche Affissioni (art. 34 c. 2 lett. b e art. 45 c. 1 lett. c del "Regolamento Pubblicità e Pubbliche Affissioni",)
 - b) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle Pubbliche Affissioni (artt. 39 lett. l e 47 lett. h del "Regolamento Pubblicità e Pubbliche Affissioni")
 - c) pubblicizzazione dell'evento/iniziativa tramite comunicati stampa a cura dell'Amministrazione Comunale
 - d) dietro specifica richiesta dei soggetti interessati e a seguito di preventivo esame della stessa, parte del materiale pubblicitario riguardante l'iniziativa e consistente in locandine, volantini e altri supporti, potrà essere realizzato a cura dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a definirne, a sua discrezione, quantità e modalità di realizzazione

Il rilascio del patrocinio non comporta riduzioni od esenzioni della Tassa Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). I casi di riduzione ed esenzione della tassa sono elencati rispettivamente all'art. 27 e all'art. 37 del Regolamento Comunale e sono comunque indipendenti dal rilascio o meno del patrocinio.

ART. 11 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. La concessione del patrocinio non comporta erogazione di alcuna forma di sostegno economico.
2. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuterà distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, come previsto dall'art. 3 c. 2 del presente Regolamento.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI.....	2
ART. 2- SOGGETTI BENEFICIARI DEL PATROCINIO.....	2
ART. 3 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO.....	2
ART. 4- PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO.....	3
ART. 5 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO.....	3
ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	3
ART. 7 – ONERI PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE.....	4
ART. 8 - LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI.....	4
ART. 9- CONCESSIONE DEL PATROCINIO IN CASI ECCEZIONALI.....	4
ART. 10 – AGEVOLAZIONI A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO.....	5
ART. 11 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	5
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	5